



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Divisione V – Gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante "Impiego pacifico dell'energia nucleare";

VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

VISTA la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro per i beni e le attività culturali);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 14^{ter}, comma 6^{bis};

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (nel seguito: D.Lgs. n. 230/95), recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari";

VISTA la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

VISTI l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché il

11/5



decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 “Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’Apat, dell’Infs e dell’Icram in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20bis del medesimo art. 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso;



VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (nel seguito: D.L. n. 1/12), e in particolare l'articolo 24;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato n. VIII-14 del 4 settembre 1967, con il quale l'ENEL – Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (in seguito abrogato con l'art. 163 del D.Lgs. n. 230/95), all'esercizio della Centrale nucleare del Garigliano, sita in via Appia km 160,400 – 81037 Loc. San Venditto di Sessa Aurunca (CE);

VISTO il successivo D.M. n. VII-219 del 30 settembre 1985, con il quale all'ENEL è stata rilasciata, ai sensi del medesimo art. 51, una nuova licenza di esercizio in sostituzione di quella di cui al D.M. n. VIII-14 del 4 settembre 1967 per l'esecuzione sull'impianto, il cui esercizio commerciale era cessato nel 1978, delle attività finalizzate al raggiungimento dello stato di "Custodia Protettiva Passiva", secondo la strategia di disattivazione c.d. "Safestore" (da svolgersi in più fasi, nell'arco di alcune decine di anni);

DATO ATTO che l'allontanamento del combustibile nucleare, ricompreso tra le attività in parola, è stato completato nel dicembre 1987 con il trasferimento dello stesso al deposito "Avogadro" di Saluggia (VC);

VISTO il D.M. n. XIII-417 del 15 maggio 2000, con il quale è stata trasferita alla Società So.G.I.N. S.p.A. (nel seguito: So.G.I.N.), con sede legale in via Torino, 6 – 00184 Roma, la titolarità della licenza di esercizio per la Centrale, di cui al D.M. n. VII-219 del 30 settembre 1985;

VISTO l'articolo 55 ("Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari") del predetto D.Lgs. n. 230/95, il quale al comma 1 dispone che "*L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), sentiti i Ministeri dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (ora Ministero della salute), la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA (ora ISPRA), su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.*";

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001, in seguito abrogato con il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre 2004, nell'emanare una direttiva contenente indirizzi strategici e operativi alla So.G.I.N. ha disposto, tra l'altro, con l'art. 1 lett. d), di "*provvedere alla disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo è condizionato dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale dei*



rifiuti radioattivi.”;

VISTA la nota prot. n. 01/8213 del 2 agosto 2001, con la quale la So.G.I.N. – sulla base degli indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare contenuti nel sopra citato Decreto del M.I.C.A. del 7 maggio 2001 – ha proposto istanza al Ministero dell’industria, commercio e artigianato, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 230/95, per l’autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale in un’unica fase fino al rilascio incondizionato del sito, corredando l’istanza medesima con il Documento GR G 001 del luglio 2001, comprendente un Vol. I “Piano globale di disattivazione”, un Vol. II “Stato dell’impianto” e un Vol. III “Piano delle operazioni”;

PRESO ATTO che detta documentazione ha sostituito e annullato quella inviata con la nota prot. n. 98/0886/A32 del 2 luglio 1997 da ENEL/SGN, finalizzata a portare l’impianto nella condizione di “Custodia Protettiva Passiva”, nell’ambito della sopra citata strategia di disattivazione c.d. “*Safestore*”;

VISTA la nota prot. n. 222461 del 10 ottobre 2001, con la quale l’Ufficio istruttore del Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico) ha dato avvio al procedimento, richiedendo alle Amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 55 di trasmettere all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente - ANPA le proprie eventuali osservazioni in merito all’istanza in parola, secondo la procedura prevista dall’art. 56, c. 1 del D.Lgs. n. 230/95;

VISTA la nota prot. n. 10471 del 6 giugno 2003, con la quale la So.G.I.N., in conformità con quanto richiesto dall’Ordinanza n. 3/2003 del 3 aprile 2003 del Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, ha integrato la predetta istanza con il Documento di Addendum GR G 002 del maggio 2003 al fine di aggiornare il Piano e il Programma di dismissione della Centrale, tenuto conto del mutato scenario politico internazionale e, in particolare, dei rischi connessi alla presenza sul sito di materiali radioattivi non condizionati;

CONSIDERATO che il sopra citato decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre 2004, nel definire nuovi indirizzi strategici ed operativi alla So.G.I.N., affinché le attività della Società fossero coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, ha comunque lasciato inalterato l’indirizzo strategico della disattivazione accelerata, entro venti anni, di tutti gli impianti elettronucleari dismessi;

VISTA la nota prot. n. 10584 del 17 marzo 2005, con la quale l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - APAT (ex ANPA, ora ISPRA) ha trasmesso alle Amministrazioni sopra richiamate una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 2 del citato articolo 56, riportante le proprie valutazioni con l’indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare, tenuto conto delle osservazioni pervenute nei



termini indicati dal comma 1 – segnatamente, quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (inviata con nota prot. n. RI/28/21348 del 26 giugno 2003) e del Ministero della salute (nota prot. n. DGP Vi2/3.1.1/N-2/630 del 24 agosto 2003);

VISTA la nota prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, con la quale l'APAT ha trasmesso al Ministero delle attività produttive il proprio Atto di parere Doc. GA-MAP-AP-01(06), con allegate Prescrizioni, ai sensi del comma 3 del citato art. 56, predisposto sulla base delle proprie valutazioni e delle osservazioni finali del Ministero della salute (nota prot. n. DGPREV.II/23048P/I.5.i.v del 10 ottobre 2005) e del Ministero dell'interno (nota prot. n. 869 del 28 aprile 2006), sentita la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 230/95;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del Trattato Euratom dispone che *“Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi”*;

VISTO il parere favorevole emesso in data 24 ottobre 2007 dalla Commissione europea, ai sensi del citato articolo 37, in ordine al progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione della Centrale nucleare del Garigliano, secondo il quale *“la realizzazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, situata in Italia, sia nel funzionamento normale che in caso di incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, non è tale da provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro”* (G.U.U.E. n. C251/1 del 26 ottobre 2007);

CONSIDERATO che, successivamente all'acquisizione dell'Atto di parere prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, la procedura di rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione accelerata della Centrale, di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, è rimasta sospesa in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, visto il ruolo sostanziale svolto dal procedimento attinente la Valutazione di Impatto Ambientale, attivato a seguito di specifica istanza presentata dalla So.G.I.N. in data 6 giugno 2003, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;

CONSIDERATO che la compatibilità ambientale dell'iniziativa in parola è stata infine sancita con il Decreto prot. n. exDSA-DEC-2009-0001832 del 1° dicembre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto di una serie di condizioni e prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 0009336 del 9 giugno 2010, con la quale il Ministero dello



sviluppo economico ha chiesto all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) di procedere all'eventuale aggiornamento dell'Atto di parere sopra citato, sulla base delle variazioni intervenute nel contesto generale relativo alla disattivazione della Centrale e in considerazione delle previsioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui al citato decreto prot. n. 1832 del 1° dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 0031579 del 27 settembre, con la quale l'ISPRA, ai fini della revisione del proprio Atto di parere, ha richiesto alla So.G.I.N. un Rapporto di aggiornamento complessivo del piano di disattivazione, comprensivo, in particolare, delle eventuali variazioni introdotte nella strategia dei depositi dei rifiuti radioattivi;

CONSIDERATO che l'articolo 35 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2011, n. 75, ha disposto l'abrogazione dell'art. 9 ("Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria") del D.Lgs. n. 230/95;

VISTA la nota prot. n. 37348 del 21 ottobre 2011, con la quale la So.G.I.N. ha trasmesso all'ISPRA il Doc. GR DR 00131 rev. 01 del 20 ottobre 2011 "*Centrale Nucleare del Garigliano - Rapporto di aggiornamento complessivo del Piano di Disattivazione*", in cui viene fornito e discusso un aggiornamento in merito al quadro autorizzativo, alla strategia di gestione dei rifiuti radioattivi, alle valutazioni di fattibilità degli adeguamenti richiesti per le strutture di deposito temporaneo dei rifiuti stessi, alle attività effettuate, in corso e programmate, nonché al programma generale di disattivazione;

VISTA la nota prot. n. 2011.0975093 del 22 dicembre 2011, con la quale la Regione Campania ha espresso, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, parere favorevole sull'istanza di disattivazione;

CONSIDERATO che l'articolo 24 ("Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari") del D.L. n. 1/12:

- al comma 1, dispone che "*I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*";
- al comma 2, dispone che "*Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni*";
- al comma 4, dispone che "*Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3,*

MP



l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni ...(omissis)... rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi ...(omissis)...”;

VISTA la nota prot. n. 0006152 del 26 marzo 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, nel richiamare i termini di cui al citato comma 4, ha chiesto al Comune di Sessa Aurunca (e non alla Regione Campania, in quanto già Amministrazione competente per il procedimento in parola ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95) di trasmettere all'ISPRA le osservazioni di competenza sull'istanza in parola, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 230/95 e s.m.i. ed all'art. 24, cc. 1 e 4, del D.L. n. 1/12, invitando nel contempo: a) la So.G.I.N., a trasmettere al Comune di Sessa Aurunca la predetta istanza, comprensiva dei successivi eventuali aggiornamenti, corredandola dell'adeguata documentazione tecnica di descrizione dell'attività da autorizzare; b) l'ISPRA, a trasmettere al predetto Comune la relazione di cui all'art. 56 del DLgs 230/95, inviata con nota prot. 13493 del 4 maggio 2006;

VISTA la nota prot. n. 0010737 del 29 maggio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ricorrendo i presupposti per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 24 del D.L. n. 1/12, ha indetto la Conferenza di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nel seguito: Legge n. 241/90), al fine di concludere la procedura di valutazione definita dal citato articolo 56 del D.Lgs. n. 230/95, finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. 0024405 del 26 giugno 2012, con la quale l'ISPRA ha trasmesso, in risposta alla nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0009336 del 9 giugno 2010 e ai sensi dell'art. 56, c. 2 del D.Lgs. n. 230/95, la relazione tecnica Doc. ISPRA RIS/RT/14/2012/GARIGLIANO “Centrale Elettronucleare del Garigliano – Istruttoria per la Disattivazione Accelerata – Aggiornamento del parere ex art. 56, comma 3, D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche – Giugno 2012”, di aggiornamento rispetto a quella assunta alla base del parere trasmesso con la nota prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, corredata di una versione aggiornata delle prescrizioni per la



disattivazione e dell'elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

RILEVATO che, con la stessa nota, l'ISPRA ha evidenziato che avrebbe formulato il proprio Atto di parere aggiornato ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 230/95, una volta acquisite, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, le osservazioni da parte delle Amministrazioni che non si erano ancora espresse, nonché eventuali aggiornamenti delle osservazioni già comunicate;

CONSIDERATE le risultanze di detta Conferenza di Servizi, svoltesi regolarmente nei termini previsti all'art. 14^{ter}, c. 3 della Legge n. 241/90 presso il Ministero dello sviluppo economico, in due riunioni: la prima, il giorno 28 giugno 2012 e la seconda, conclusiva, il giorno 10 settembre 2012, i cui rispettivi resoconti verbali, comprese le note ad essi allegate considerate parti integranti degli stessi, sono stati trasmessi ai convocati con le note, rispettivamente, prot. n. 0013018 del 2 luglio 2012 e prot. n. 0017639 dell' 11 settembre 2012, ed altresì allegati nei loro testi alla Determinazione conclusiva, costituendo, di questa, parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, nell'ambito dei lavori della Conferenza, il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato i convenuti – come risulta dal verbale della riunione del 10 settembre 2012 – che la propria Amministrazione, a seguito della valutazione delle variazioni progettuali intervenute successivamente alla emanazione del decreto VIA prot. n. exDSA-DEC-2009-0001832 del 1° dicembre 2009, ha comunicato con la nota prot. DVA-2012-0020994 del 3 settembre 2012 che “non sembrano intervenute, successivamente alla emanazione del Decreto VIA, variazioni progettuali non ricomprese nello Studio di Impatto Ambientale e successive integrazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di procedimento di valutazione ambientale”;

VISTA la nota prot. n. 0036121 del 26 settembre 2012, con la quale l'ISPRA ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, il proprio Atto di parere Doc. ISPRA-RIS/AP/2012/GARIGLIANO-2, corredato da: 1) Documento ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PGT-01/2012, contenente le *Prescrizioni per la Disattivazione* da applicare alle attività di impianto previste; 2) Documento ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PdD-01/2012, contenente l'*Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione*, per le quali la So.G.I.N. dovrà predisporre specifici Progetti di disattivazione da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'ISPRA; 3) Documento ISPRA-RIS/RT/27/2012/GARIGLIANO, che costituisce un Addendum alla sopra citata Relazione Tecnica Doc. ISPRA-RIS/RT/14/2012/GARIGLIANO, trasmessa con la nota prot. n. 0024405 del 26 giugno 2012;

CONSIDERATO che tale Atto di parere è stato espresso dall'ISPRA sulla base delle risultanze delle analisi condotte dai propri uffici, altresì tenendo conto sia delle



osservazioni formulate nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sia delle disposizioni contenute nel decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, avendo, tra l'altro:

• *CONSIDERATO CHE:*

- a) le operazioni di disattivazione, come definite nella documentazione presentata dalla So.G.I.N., si inquadrano in un piano globale che prevede il trasferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale ed il rilascio incondizionato del sito;
- b) le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione saranno svolte secondo Progetti di Disattivazione da predisporre tenendo conto dei migliori standard internazionali in tema di "decommissioning" e di gestione dei rifiuti radioattivi e, in particolare, dei criteri fissati dal Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), e da sottoporre all'approvazione dell'ISPRA prima dello svolgimento delle attività stesse;
- c) sono definiti i sistemi di impianto che nella configurazione attuale della Centrale sono rilevanti e da mantenere operabili, in quanto destinati ad assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nucleare, ed inoltre sono definiti i sistemi preposti a fornire il necessario supporto funzionale allo svolgimento delle operazioni di disattivazione;
- d) l'operabilità dei sistemi d'impianto, da utilizzare nel corso delle operazioni di smantellamento, è verificata attraverso l'osservanza delle Prescrizioni Tecniche e delle relative Norme di Sorveglianza, sulle quali l'ISPRA svolge la propria attività di vigilanza;
- e) le stime di radioprotezione riportate nella documentazione presentata indicano che, con le prescrizioni fissate, le operazioni saranno svolte nel rispetto dei limiti di dose degli operatori e del principio di ottimizzazione previsto dalla normativa vigente;
- f) l'impatto radiologico delle operazioni sulla popolazione rispetterà, con le prescrizioni fissate, i criteri di non rilevanza radiologica durante il loro normale svolgimento e, nel caso degli eventi incidentali ipotizzati, rispetterà con margini l'obiettivo di radioprotezione stabilito come corrispondente al limite di dose annuo per la popolazione (1 mSv);
- g) con nota del 12 febbraio 2009, prot. n. 6116, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 230/95, è stato approvato il nuovo regolamento di esercizio che definisce una struttura organizzativa della centrale idonea ad assicurare uno svolgimento controllato delle operazioni di disattivazione;
- h) le operazioni si svolgeranno in un regime di garanzia di qualità, nell'ambito del sistema di gestione dell'impianto, secondo un Programma di Garanzia di Qualità che sarà sottoposto all'ISPRA per approvazione;



i) il piano di emergenza esterna verrà aggiornato secondo le disposizioni del Capo X del D.Lgs. n. 230/95, tenendo progressivamente conto delle mutate condizioni di impianto conseguenti alle operazioni di disattivazione;

• **RITENUTO CHE:**

- a) la documentazione prodotta dalla So.G.I.N. risponde a quanto richiesto dall'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 230/1995, in particolare per quanto concerne il quadro generale dello stato attuale della Centrale, l'inventario delle sostanze radioattive presenti, il piano complessivo del processo di disattivazione e le relative analisi di sicurezza, gli obiettivi di radioprotezione, le stime di impatto radiologico sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente;
- b) lo stato attuale della Centrale, per quanto concerne la situazione radiologica, le condizioni delle strutture, l'integrità e la funzionalità dei sistemi e componenti di impianto che svolgono funzioni di sicurezza e di radioprotezione, consente di ritenere fattibile il piano globale di disattivazione così come proposto dalla So.G.I.N.;
- c) la strategia di disattivazione accelerata dell'impianto, come descritta nel documento So.G.I.N. Doc. GR DR 00131 rev 1, 20 ottobre 2011 "*Centrale Nucleare del Garigliano - Rapporto di aggiornamento complessivo del Piano Disattivazione*", è in linea con gli orientamenti internazionali in materia di "decommissioning" degli impianti nucleari di potenza, anche per quanto concerne le dosi occupazionali ai lavoratori;
- d) sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla So.G.I.N., le operazioni previste per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti risultano fattibili nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- e) il progetto risponde agli obiettivi di ottimizzazione delle varie fasi lavorative e delle tecnologie impiegate nei vari processi di lavorazione;

CONSIDERATO che in data 27 settembre 2012, a seguito della valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, compresa l'acquisizione agli atti del parere finale dell'ISPRA, e tenuto conto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'Ufficio istruttore Divisione V – Gestione dei materiali e dei rifiuti radioattivi della Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico ha adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 14^{ter}, comma 6^{bis} della Legge n. 241/90 e all'articolo 24, comma 2 del D.L. n. 1/12, rilevando la sussistenza dei presupposti per il rilascio alla Società So.G.I.N. del titolo autorizzatorio richiesto;

CONSIDERATO che con detta Determinazione dirigenziale l'Ufficio istruttore ha dichiarato favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, pertanto, ha determinato di poter adottare, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 230/95 e dell'articolo



24, comma 4, del D.L. n. 1/12, il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale nucleare del Garigliano;

TENUTE PRESENTI le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dalla legge 16 luglio 2012, n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57;

TENUTE PRESENTI altresì le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ("Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4^{quater}, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122");

RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 230/95 e dell'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale nucleare del Garigliano;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. 0004778 del 7 marzo 2012, con il quale il Direttore Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico ha incaricato l'ing. Maurizio Pacini, per tutto il periodo di vacanza della posizione dirigenziale relativa alla Divisione V, di firmare gli atti istruttori ed i provvedimenti di propria competenza;

DECRETA:

Articolo 1

1. La Società So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Torino, 6 – 00184 Roma, è autorizzata, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare del Garigliano, sita in via Appia km 160,400 – 81037 Loc. San Venditto di Sessa Aurunca (CE).

Articolo 2

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere eseguite così come illustrate nel documento So.G.I.N. Doc. GR DR 00131 rev.1 "Centrale Nucleare del Garigliano – Rapporto di aggiornamento complessivo del Piano di disattivazione" del 20 ottobre 2011, a condizione che la So.G.I.N. S.p.A.:



- a) svolga tutte le operazioni nel rispetto delle prescrizioni definite nel Doc. ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PGT-01/2012 "*Centrale Nucleare del Garigliano - Prescrizioni per la Disattivazione – Settembre 2012*" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISPRA delle associate norme di sorveglianza;
- b) prima dell'inizio delle relative attività, sottoponga all'approvazione dell'ISPRA i Progetti di Disattivazione elencati nel Doc. ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PdD-01/2012, "*Centrale Nucleare del Garigliano - Elenco delle Attività Rilevanti per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – Settembre 2012*", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
- c) svolga le operazioni in accordo a specifici Piani Operativi, il cui elenco e programmi di emissione devono essere comunicati all'ISPRA con congruo anticipo, al fine di permettere l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell'Istituto;
- d) intraprenda lo smantellamento dell'isola nucleare a condizione che vi sia la disponibilità di idonei depositi in sito per l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti radioattivi, in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale;
- e) prima dell'inizio delle attività trasmetta all'ISPRA l'aggiornamento del Programma di protezione incendi, comprensivo della valutazione di adeguatezza delle misure antincendio;
- f) trasmetta all'ISPRA, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di disattivazione, un programma di condizionamento dei rifiuti esistenti;
- g) dia comunicazione, su base trimestrale, all'ISPRA ed all'ARPA Campania, del programma delle operazioni che si prevede verranno effettuate nei successivi tre mesi, comprensivo in particolare delle operazioni di scarico degli effluenti liquidi e di allontanamento dei materiali solidi. Di dette operazioni, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà dare comunicazione su base semestrale del relativo consuntivo;
- h) sottoponga all'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, previo parere favorevole dell'ISPRA, l'eventuale utilizzo delle aree di pertinenza dell'impianto per uso diverso da quello attuale, al fine di verificarne la compatibilità con le attività di disattivazione;
- i) con periodicità annuale trasmetta all'ISPRA e alle altre Amministrazioni interessate una relazione sull'andamento generale delle attività, a fronte degli impegni assunti e dei vincoli posti; detta relazione dovrà, tra l'altro, riguardare la verifica della sussistenza dei presupposti alla base della strategia di disattivazione autorizzata (es.: disponibilità di depositi), nonché i risultati delle verifiche sullo stato di conservazione delle strutture e dei sistemi ancora rilevanti ai fini della sicurezza e della radioprotezione;
- j) predisponga un piano di informazione sul programma delle operazioni di disattivazione, sulle operazioni in atto e sulle misure di sicurezza adottate per i

AP



- lavoratori, la popolazione e l'ambiente, anche attraverso incontri periodici da tenere con frequenza almeno semestrale;
- k) sottoponga eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione, che comportino implicazioni significative rispetto a quanto proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. nella documentazione presentata a supporto dell'istanza, a una nuova procedura autorizzativa ai sensi degli art. 55 e 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
2. L'esecuzione delle operazioni avverrà sotto la vigilanza dell'ISPRA, secondo le modalità definite dall'articolo 56, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché le condizioni e le prescrizioni contenute nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del 1° dicembre 2009, richiamate nelle premesse. Sono altresì fatte salve le procedure previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento sarà reso noto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).
2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, la So.G.I.N. S.p.A. è tenuta alla pubblicazione del provvedimento medesimo secondo le previsioni di cui all'articolo 14ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; di tale adempimento sarà data comunicazione all'Ufficio istruttore richiamato nelle premesse.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2.

Roma, li 28 SET. 2012

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ing. Maurizio Pacini)

Maurizio Pacini